

categorie, come diceva l'onorevole signor commissario regio, cioè in terreni demaniali, in terreni comunali, ed in terreni di proprietà privata, ne veniva per conseguenza che a compiere la lacuna che ancora esisteva in questi lavori planimetrici, vale a dire la separazione della massa dei terreni spettanti ai proprietari appartenenti a ciascun comune, ne veniva, dico, di necessità che si ricorresse all'altro mezzo di consegnamento, unico mezzo il quale potesse mandarsi ad esecuzione nel breve termine che la Camera imponeva al potere esecutivo per attuare la presente legge.

Ora dunque che si ottennero in certo modo due garanzie per le popolazioni della Sardegna, io non vedo come la Camera possa tornar indietro, e rifiutare queste due garanzie, e lasciare nell'estimo al Governo tutta la latitudine, ciò mi pare non sia opera di buon cittadino, ma eredo (e ciò dico perchè il Governo non abbia un interesse al mal fare, no), che il Governo non può conoscere tutti e singoli gli elementi e qualità che richiedonsi in queste perizie.

Io ricorderò a quest'oggetto un fatto succeduto, salvo errore, sul volgere dell'anno 1845, epoca in cui era ancora vicerè della Sardegna il generale De Launay.

Il Ministero di Sardegna l'incaricò di nominare una Commissione la quale si occupasse di verificare l'estimo che si era fatto dello stagno di San Luri asciugato da una compagnia francese.

Di questa Commissione faceva parte l'attuale onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica, ed indegnamente vi fui chiamato ancor io. Quest'estimo era stato fatto da uno dei primi luminari della scienza, da uno dei primi ingegneri del Piemonte, il quale portossi colà e verificata la misurazione del terreno ne diede il valore. Signori, che cosa ne succedette? Può attestarlo l'onorevole signor ministro d'istruzione pubblica, presente a questa tornata, il valore fu triplicato, e lo stesso signor ministro diceva in quella Commissione che queste valutazioni non agli ingegneri si dovevano addossare, ma a uomini speciali, a uomini che conoscessero e la qualità ed il valore del terreno relativamente alla posizione ed al luogo in cui si trova. Or dunque io dico che s'ingannò riguardo al prezzo di poco terreno uno dei più grandi uomini del Piemonte; che cosa sarà se ciò accade poi rispetto a tutta la Sardegna? Non a questi uomini adunque, ma necessariamente bisogna per quest'oggetto riportarsi ad impiegati subalterni, i quali nè i lumi, nè l'esperienza sicuramente possono vantare di quella persona.

Io quindi insisto perchè si mantenga l'articolo 7 quale fu dalla Commissione redatto, ed anzi io desidererei che, se non nella legge, almeno fosse prescritto che nel regolamento vi dovessero entrare alcuni elementi che io proposi negli articoli addizionali.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, la pongo ai voti.
(È adottata.)

Porrò ai voti ora l'emendamento che fu proposto dal deputato L. Valerio al 1° paragrafo dell'articolo 7.

Una voce. L'articolo, non l'emendamento.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento all'articolo:

« La stima prediale che dovrà servire di base alla valutazione del reddito netto accennato nell'articolo 5 si desumerà, per ora, da un catasto provvisorio fatto colle regole dell'arte, secondo i lavori planimetrici già esistenti, e come verrà con apposito regolamento indicato. »

DE CANDIA, commissario regio. Domando la parola per una spiegazione, onde non lasciare la Camera sotto l'impres-

sione che han potuto fare le osservazioni dell'onorevole deputato Spano.

Dirò che da queste linee che si vogliono sopprimere, qualora lo siano, non si viene ad escludere per nulla quello che potrà essere più convenientemente compreso in un regolamento. Ora che si facciano le applicazioni della stima per puro consegnamento dopo calcolate le masse, o che questi consegnamenti siano accertati da più minute operazioni di arte, questo non pregiudica niente alla maggior latitudine lasciata al Governo per quelle operazioni che stimerà più opportune, per cui ho creduto dover accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Valerio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, testè letto.
(È approvato.)

Viene il secondo alinea, che è così concepito:

« Per la stima dei fabbricati, opifici, tonnare ed altri beni immobili di cui all'articolo 5, si terrà per base il medio presunto reddito netto, ossia valore locativo. »

« Le case rurali costrutte in piena campagna sono esenti dal tributo. »

Metto ai voti questi due alinea.

LANZA. Domando la parola.

Io insisto acciò venga messo ai voti il mio emendamento.

Faccio presente che l'emendamento del deputato Valerio è

relativo al modo con cui il sistema prediale verrà stabilito in

linea d'arte, mentre all'incontro il mio concerne le norme

per determinare il reddito netto. Siccome siffatte operazioni

sono affatto distinte, osservo in conseguenza che l'emenda-

mento del deputato Valerio, che venne poc'anzi votato, non

pregiudica il mio.

MANTELLI. Domando la parola.

Voci. La discussione è chiusa.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'alinea proposto dal de-

putato Lanza, che è così concepito:

« Le norme principali per stabilire il reddito netto im-

ponibile tanto dei fondi prediali, quanto dei fondi urbani o de-

gli immobili di qualsiasi natura saranno determinate da una

legge. »

Siccome però quest'aggiunta deve collocarsi dopo il se-

condo alinea di quest'articolo, pongo dapprima ai voti tale

secondo alinea.

(È approvato.)

Ora porrò ai voti l'aggiunta del deputato Lanza.

(Dopo prova e controprova, la Camera non adotta.)

Viene ora il terzo paragrafo:

« Le case rurali costrutte in piena campagna sono esenti

dal tributo. »

LANZA. Domanderei all'onorevole Commissione se intenda

che debbano essere esenti dal tributo le case rurali in quanto

al fabbricato soltanto, oppure anche in quanto all'area che

occupano. Questa distinzione è fatta in tutti i catasti. Ge-

neralmente l'area non è considerata come esente dal tributo,

ma paga come i terreni di miglior qualità. Desidererei per-

ciò sapere se la Commissione ha voluto comprendere nell'e-

senzione e l'area ed il fabbricato, o soltanto una cosa o l'al-

tra, ed il perchè non l'ha espresso nella legge.

SAPPA, relatore. La Commissione non intese eccezionare

che il fabbricato. Il motivo principale che l'ha determinata ad

adottare quest'eccezione di favore si è la scarsità delle case

rurali in Sardegna, per cui l'agricoltura ne soffre assai, poichè

manco i fabbricati, mancano a ricoveri per il bestia-

me e per i raccolti.

È perciò necessario d'incoraggiare il più che si può in Sar-